

PERIODO DI EFFICACIA NUOVE MISURE	Dal 4 maggio al 17 maggio.
SPOSTAMENTI AMMESSI	<p><b>All'interno della Regione:</b> solo per <b>comprovate esigenze lavorative</b> o <b>situazioni di necessità</b> o <b>motivi di salute</b>; si considerano necessari gli spostamenti per incontrare <b>congiunti</b>, evitando assembramento (no "riunioni o pranzi o feste di famiglia"), mantenendo distanza interpersonale di almeno 1 metro e con protezione alle vie respiratorie.</p> <p><b>Fuori dalla propria Regione:</b> solo per <b>comprovate esigenze lavorative</b>, di <b>assoluta urgenza</b> o per <b>motivi di salute</b>.</p> <p>Reintrodotta la possibilità di <b>rientro</b> al proprio domicilio, abitazione o residenza, per chi sia stato finora bloccato altrove. Dopo il rientro, valgono le regole generali sugli spostamenti dal luogo cui si è rientrati.</p>
CHI SONO I CONGIUNTI	I coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, i parenti fino al sesto grado (come, ad esempio, i figli dei cugini tra loro), gli affini fino al quarto grado (come, ad esempio, i cugini del coniuge) e le persone con cui si ha uno <b>stabile legame affettivo</b> (sulla base della giurisprudenza consolidata in tema di responsabilità civile, vi rientrano certamente i <b>fidanzati</b> e le <b>fidanzate</b> , ma non gli amici).
SECONDE CASE	Possibile per i residenti in Piemonte lo spostamento individuale verso seconde case in Piemonte (in affitto o proprietà) solo per manutenzioni e riparazioni necessarie, per motivi indifferibili e urgenti, con obbligo di rientro in giornata alla propria abitazione abituale.
PERSONE CON FEBBRE OLTRE 37,5° E CON SINTOMATOLOGIE DA INFEZIONE RESPIRATORIA O IN GENERALE CON SINTOMATOLOGIE DA COVID-19 (TOSSE, FEBBRE, DIFFICOLTA' RESPIRATORIA, NAUSEA, DIARREA, RIDUZIONE DI OLFATTO E GUSTO, MAL DI GOLA E RAFFREDDORE)	Obbligo di restare al proprio domicilio, di limitare al massimo i contatti sociali e di contattare il medico curante.
PERSONE POSITIVE AL VIRUS O IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO	Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione.

<b>PERSONE ANZIANE O CON PATOLOGIE CRONICHE O MULTI MORBILITA' O IMMUNODEPRESSE</b>	Espressa <b>raccomandazione</b> di evitare di uscire da casa, salvo che per stretta necessità.
<b>MASCHERINE</b>	Obbligo di mascherina o comunque di protezione multistrato alle vie respiratorie autoprodotta nei <b>luoghi chiusi accessibili al pubblico</b> , sui <b>mezzi di trasporto</b> e in ogni caso in cui non si possa garantire con continuità la distanza interpersonale. Niente obbligo per bambini con meno di 6 anni, persone con disabilità incompatibile con l'uso e accompagnatori. Obbligo di mascherina e guanti monouso per gli esercenti commerciali, in negozio o al mercato.
<b>REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI</b>	Divieto di ogni forma di <b>assembramento</b> di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Tutti gli spostamenti consentiti possono essere effettuati a piedi, in bicicletta, in auto o con altro mezzo di trasporto. No a strette di mano, baci e abbracci. <b>Misure di igiene personale</b> come il lavaggio frequente delle mani. <b>Sanificazioni</b> di luoghi di lavoro, uffici e mezzi pubblici. Regole di <b>distanziamento</b> valide tra le persone che non convivono stabilmente.
<b>AREE GIOCO DEI BAMBINI</b>	Chiuse (divieto di utilizzare altalene, scivoli e altri tipi di gioco bimbi in spazi pubblici o aperti al pubblico)
<b>PARCHI, VILLE, GIARDINI PUBBLICI, PISTE CICLABILI, CIMITERI</b>	Aperti, fermo il divieto di assembramento e con obbligo di distanza interpersonale di almeno 1 metro. Si può andare in visita ai propri cari anche nei cimiteri di comuni diversi dal proprio, purché entro la propria Regione.
<b>ATTIVITA' LUDICA O RICREATIVA ALL'APERTO</b>	Vietata.
<b>ULTERIORI RESTRIZIONI A LIVELLO COMUNALE</b>	I Sindaci possono ordinare temporaneamente la chiusura di specifiche aree pubbliche, nel caso in cui non sia possibile garantire il divieto di assembramento o le regole di distanziamento. <b><i>A Bruino non abbiamo adottato ordinanze di questo tipo.</i></b>
<b>ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA</b>	Ammesse entrambe le attività <b>solo in forma individuale</b> (i conviventi possono però svolgerle insieme), salva la possibilità di accompagnamento di minori e di persone non pienamente autosufficienti.

	<p><b>Non ci sono più limiti di distanza dalla propria abitazione.</b>          Resta fermo il divieto di assembramento.          Distanza minima interpersonale di almeno 1 metro in caso di attività motoria, di almeno 2 metri in caso di attività sportiva.          E' consentito spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere attività sportiva o motoria, purché sempre all'interno della propria Regione.</p>
<b>SPESA</b>	<p>Ammessi gli acquisti di generi alimentari e, in generale, di tutti i prodotti rientranti nelle categorie di cui è ammessa la vendita al dettaglio (<b>allegato 1</b> del Decreto Nazionale).  <b>La spesa rientra sempre tra i motivi di necessità, che giustificano gli spostamenti anche tra Comuni diversi, purché entro la propria Regione.</b>          Ingresso ai negozi e alle aree di mercato ammesso ad <b>un solo componente per famiglia</b>, salvo comprovate esigenze di accompagnamento di un'altra persona.</p>
<b>AUTOCERTIFICAZIONI</b>	<p>In caso di controlli, dentro o fuori il proprio Comune, <b>andrà sempre compilata</b> l'autocertificazione con cui si comprova il motivo dello spostamento.          I moduli sono sempre in dotazione alle forze dell'ordine.</p>
<b>EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE. ALLENAMENTI</b>	<p>Sospesi gli eventi sia in luoghi pubblici sia privati.          Ammessi solo allenamenti di atleti professionisti e non professionisti di <b>sport individuali</b>, a porte chiuse, con distanziamento e senza assembramenti.          Va comunque inteso come ammesso anche l'allenamento per atleti di <b>discipline sportive non individuali</b>, nel rispetto del divieto di assembramento e delle regole di distanziamento di almeno 2 metri.</p>
<b>LUOGHI DI CULTO</b>	<p>Aperti per frequentazioni individuali, con distanziamento e senza assembramenti.          Sospese le cerimonie religiose.</p>
<b>FUNERALI</b>	<p>Consentite le cerimonie funebri, preferibilmente all'aperto, con partecipazione dei soli congiunti, massimo 15 persone, con protezioni delle vie respiratorie e distanziamento.</p>

<b>MANIFESTAZIONI, EVENTI, CINEMA, TEATRI, DISCOTEQUE, SALE GIOCO, LUOGHI DI CULTURA, BIBLIOTECHE, PALESTRE, CENTRI CULTURALI E RICREATIVI</b>	Attività sospese, luoghi chiusi.
<b>SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E ATTIVITA' DIDATTICA NELLE SCUOLE E NELLE UNIVERSITA'</b>	Sospese le attività in presenza. Didattica a distanza.
<b>CONCORSI PUBBLICI E PRIVATI</b>	Sospesi.
<b>PRONTO SOCCORSO</b>	Divieto di massima per gli accompagnatori di permanere nelle sale di attesa.
<b>RSA E STRUTTURE PER ANZIANI</b>	Accesso contingentato o vietato per parenti e visitatori.
<b>COMMERCIO AL DETTAGLIO (con apertura al pubblico)</b>	AmMESSO per le attività indicate nell' <b>allegato 1</b> del Decreto Nazionale : supermercati, carburanti, ferramenta, articoli igienico sanitari, farmacie, parafarmacie, tabaccai, edicole, profumerie, ottica, libri, vestiti e calzature per bambini e neonati, fiori piante semi ...
<b>COMMERCIO AL DETTAGLIO CON CONSEGNA A DOMICILIO</b>	AmMESSO per tutte le categorie merceologiche.
<b>SERVIZI ALLA PERSONA</b>	Ammesse le sole attività di cui all' <b>allegato 2</b> del Decreto Nazionale: lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri ...
<b>PARRUCCHIERI, ESTETISTI, BARBIERI</b>	Attività sospese
<b>MERCATI</b>	AmMESSI i soli banchi di <b>generi alimentari</b> e di <b>prodotti agricoli</b> , con contingentamento di accesso alle aree mercatali.
<b>BAR, RISTORANTI, PUB, GELATERIE, PASTICCERIE</b>	AmMESSA la sola attività con consegna a domicilio o con <b>asporto</b> (con prenotazione da remoto, divieto di consumo dei prodotti nei locali o nelle vicinanze, distanziamento alla consegna). Nella sola città di Torino l'asporto è ammesso solo a partire dal 9 maggio.
<b>SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI, ATTIVITA' AGRICOLE E ZOOTECNICHE</b>	Garantiti.
<b>TOELETTATURA ANIMALI DI COMPAGNIA</b>	AmMESSA.
<b>ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CAVALLI</b>	AmMESSI con limitazioni temporali (non più di 120 minuti)

<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE E INDUSTRIALI, ATTIVITA' MANIFATTURIERE ED EDILI, ATTIVITA' ALL'INGROSSO CORRELATE / STUDI PROFESSIONALI</b>	Ammesse in relazione al loro codice ATECO, in base all'elenco di cui all'allegato 3 del Decreto Nazionale.
<b>ATTIVITA' SOCIO SANITARIE PER DISABILI</b>	Le Regioni programmano la loro riattivazione, anche all'interno delle strutture.
<b>TRASPORTO PUBBLICO</b>	Le Regioni possono rimodulare i servizi, anche con riduzioni e soppressioni.
<b>UFFICI PUBBLICI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI</b>	Sospese le attività, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili.